

# Messaggio

numero	data	Dipartimento
<b>4978</b>	18 febbraio 2000	ISTITUZIONI
Concerne		

## **Abrogazione della norma secondo cui se l'elettore intesta la scheda a più liste vengono considerate unicamente le preferenze espresse ai candidati (modifica della Legge sull'esercizio dei diritti politici)**

Onorevole signor Presidente,  
onorevoli signore e signori Consiglieri,

con il presente messaggio ci preghiamo illustrare il disegno di legge concernente l'abrogazione della norma secondo cui se l'elettore intesta la scheda a più liste vengono considerate unicamente le preferenze espresse ai candidati. Ciò richiede la modifica della Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (in seguito LEDP).

L'art. 37 cpv. 4 LEDP stabilisce che nel caso in cui l'elettore intesta la scheda a più liste vengono considerate unicamente le preferenze espresse ai candidati. A sua volta, l'art. 44 cpv. 1 lett. f) LEDP riprende questo principio, dichiarando nulle le schede che sono intestate a più liste o a nessuna di esse e recano un numero di voti preferenziali superiore a quello massimo consentito. In altre parole, la scheda intestata a più liste non è nulla, ma vengono considerate unicamente le preferenze espresse ai candidati, se queste rispettano il numero massimo consentito.

Il Tribunale federale, nella sentenza del 2 giugno 1999 con la quale ha parzialmente accolto il ricorso di diritto pubblico presentato il 22 dicembre 1998 da Claudio Lepori e da Arnaldo Bolla, ha annullato la Legge sull'esercizio dei diritti politici nella misura in cui ha istituito la scheda senza intestazione, ma non ha abrogato in quest'ambito l'art. 37 cpv. 4 LEDP, che è rimasto così in vigore, poiché i ricorrenti non hanno impugnato tale disposizione.

Tuttavia, l'11 febbraio 2000 l'on. Dario Ghisletta ha presentato un'interpellanza, nella quale mette in rilievo che il citato art. 37 cpv. 4 LEDP, di fatto, permetterebbe all'elettore di esprimere voti validi, senza la scelta di una scheda intestata, poiché in tal modo l'elettore, utilizzando lo stratagemma di intestare appositamente la scheda a più liste, avrebbe la possibilità di attribuire validamente voti preferenziali, senza dare il suo suffragio a un solo ben determinato gruppo. Di conseguenza, l'interpellante, che considera ciò in manifesto contrasto con la menzionata sentenza del Tribunale federale, chiede se il Governo ritenga opportuno proporre al Gran Consiglio di modificare o di annullare, con urgenza, l'art. 37 cpv. 4 LEDP.

Lo scrivente Consiglio, pur essendo il tema opinabile, condivide la tesi secondo cui è opportuno abrogare l'art. 37 cpv. 4 LEDP. Questa scelta è dettata dall'esigenza di fugare ogni incertezza in materia elettorale e di meglio garantire in quest'ambito la sicurezza giuridica, e ciò segnatamente nell'ottica di evitare il rischio che i risultati delle prossime

elezioni comunali del 16 aprile 2000 possano essere contestati e impugnati con ricorsi nei quali si mette in dubbio la validità dell'art. 37 cpv. 4 LEDP.

L'abrogazione dell'art. 37 cpv. 4 LEDP trae seco anche la modifica dell'art. 44 cpv. 1 lett. f) LEDP, giusta il quale sono nulle le schede che sono intestate a più liste o a nessuna di esse e recano un numero di voti preferenziali superiore a quello massimo consentito. Il nuovo testo dell'art. 44 cpv. 1 lett. f) LEDP stabilisce così che sono nulle le schede che nelle elezioni con il sistema proporzionale, sono intestate a più liste o a nessuna di esse. Infatti, un simile motivo di nullità vale solamente nelle elezioni con il sistema proporzionale, ove è fondamentale attribuire il voto a una ben determinata lista, e non si applica invece alle elezioni con il sistema maggioritario, ove è la persona del singolo candidato ad avere una maggiore preminenza. D'altronde, lo stesso Tribunale federale, nella sentenza con la quale ha accolto parzialmente il ricorso di diritto pubblico diretto contro le norme concernenti la scheda senza intestazione, non ha annullato l'art. 44 cpv. 1 lett. f) LEDP, considerando implicitamente che questa disposizione conserva la sua validità nell'ambito delle elezioni rette dal sistema maggioritario. Infine, si precisa ancora che per le elezioni con il sistema maggioritario, l'art. 36 LEDP conferisce al cittadino la facoltà di completare la scheda senza intestazione, e l'art. 44 cpv. 2 lett. b) LEDP già indica che sono nulle le schede che portano un numero di candidati superiore al numero degli eleggendi.

Siccome le prossime elezioni comunali avranno luogo il 16 aprile 2000, auspichiamo che la presente modifica della LEDP possa essere approvata con urgenza.

Questo disegno di legge non comporta, per lo Stato e per i Comuni, alcuna conseguenza né di natura finanziaria né a livello di personale.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

## **LEGGE**

**sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 18 febbraio 2000 no. 4978 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**I.**

La Legge sull'esercizio dei diritti politici, del 7 ottobre 1998, è modificata come segue:

**Art. 37 cpv. 4**

Abrogato.

**Art. 44 cpv. 1 lett f)**

**Nullità  
delle schede**

f) nelle elezioni con il sistema proporzionale, sono intestate a più liste o a nessuna di esse;

**II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e ottenuta l'approvazione della Confederazione, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

